

AVV. DOMENICO LO POLITO

VIA G. CARDUCCI N. 7 87012 CASTROVILLARI (CS)

TEL: 0981237169 E-MAIL: studiolopolito@tiscali.it

PEC: domenico.lopolito@avvocatastrovillari.legalmail.it

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE SETTIMA, GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA
BRUNELLA BRUNO CON ORDINANZA N. 1844/2023 REG. PROV. CAU DEL
10/05/2023**

Per il Dott. **ROSSANO MARCO**, nato il 23.10.1976 a Napoli ed ivi residente alla Via Pacuvio, 29 (C.F. RSS MRC 76R23 F839 S), la Dott.ssa **DE NICOLA GAIA**, nata il 15.07.1980 a Castellammare di Stabia e residente in Pompei, alla Via Aldo Moro, 95, (C.F. DNC GAI 80L55 C129 C), e la Dott.ssa **FORTUNATO INES RAISA**, nata il 23/04/1989 a Castrovillari (CS) e residente in Castrovillari alla Via S.S. Medici, 93/C, (C.F. FRT NRS 89D63 C349 J), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente atto, dall'avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, (C.F. LPL DNC 66E19 C349 E) presso il cui studio in Castrovillari alla Via G. Carducci n. 7 sono elettivamente domiciliati.

Appellanti

CONTRO

- 1) **Commissione per l'accertamento dei titoli PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 23 APRILE 2020 N.499 PER LA CLASSE DI CONCORSO A-61 – “TECNOLOGIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI”, nominata con decreto dirigente generale USR Puglia del 12.05.2022;**
- 2) **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), con sede in Roma Viale Trastevere n. 73/A;**
- 3) **USR PUGLIA, in persona del Dirigente p.t.. Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 – BARI C.F.: 80024770721;**

Tutti rappresentati, difesi e domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

-Appellati-

NONCHE'

Giovanni D'Errico, non costituito in giudizio

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

Della Sentenza n. 401/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata in data 01.03.2023 dal TAR Puglia – Sede di Bari, Est. Desirée Zonno, in relazione al procedimento avente Reg. Ric. 872/2022 con la quale è stato dichiarato il ricorso “inammissibile e, nel merito, infondato” il ricorso tendente ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di esclusione emessi dall'USR Puglia, in persona della Dott.ssa Oliva in relazione al concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 del Ministero dell'Istruzione e, per l'effetto, ottenere il riconoscimento dei titoli professionali di tutti gli odierni appellanti, nonché di ordinare all'USR Puglia di inserire tra gli idonei/vincitori del concorso richiamato i tre appellanti, stante l'assoluta illogicità ed illegittimità del decreto di esclusione e della mancata valutazione dei titoli professionali. Ancora, si richiedeva la dichiarazione dell'illegittimità della graduatoria degli idonei vincitori impugnata, nella parte in cui non erano inseriti gli odierni appellanti.

Gli atti impugnati in primo grado sono:

i decreti di esclusione aventi prot. nn. 27366 del 30.06.20022, 26560 del 28.06.2022, 30461 del 15.07.2022 emessi dall' USR Puglia, in persona del Direttore generale Dott. Giuseppe Silipo, unitamente al Dirigente Vicario Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, con i quali sono stati esclusi dalla procedura concorsuale indetta con D.D. 499/2020, in quanto *“per mancanza dei requisiti previsti dall'art.3 del D.D. n.499 del 21 aprile 2020 e dall'art. 3 del D.M. n.326 del 9 novembre 2021, ai sensi dell'art.3, comma 8, del D.D. n.499 del 21 aprile 2020”*, oltre ad ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o connesso, consequenziale e successivo.

I motivi su cui si fonda il ricorso in appello avverso la sentenza emessa dal Tar Puglia e già richiamata, sono l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, l'erronea valutazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda nonché la mancata valutazione della documentazione probatoria offerta in giudizio. I ricorrenti hanno concluso chiedendo: **In via immediata ed urgente**, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, con conseguente sospensione di tutti i provvedimenti impugnati e inserimento *con riserva* degli appellanti all'interno delle graduatorie ovvero il riesame delle posizioni degli appellanti per come originariamente disposto, nel merito di dichiarare illegittimi i provvedimenti di esclusione

impugnati e, per l'effetto, riconoscere i titoli professionali delle Dott.sse De Nicola e Fortunato e del Dott. Rossano Marco e, al contempo, ordinare all'amministrazione resistente di inserirle tra gli idonei/vincitori del concorso, stante l'assoluta illogicità ed illegittimità del decreto di esclusione e della mancata valutazione dei titoli professionali. Per l'effetto, dichiarare illegittima la graduatoria degli idonei vincitori impugnata, nella parte in cui non inserisce le Dott.sse De Nicola e Fortunato ed il Dott. Rossano Marco, per tutte le ragioni sopra esposte.

Per quanto attiene alle motivazioni poste a fondamento del ricorso di primo grado, le stesse riguardano l'ingiustizia manifesta ed illogicità dei provvedimenti impugnati, il travisamento dei fatti, la violazione del principio di certezza del diritto e del principio del merito, l'eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nella valutazione dei titoli professionali, successivamente valutati come "IDONEI" dalla commissione di valutazione titoli, l'evidente omissione della valutazione dei titoli professionali delle ricorrenti, la disparità di trattamento, la manifesta illegittimità, illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti di esclusione impugnati. I ricorrenti hanno concluso chiedendo, in via cautelare di annullare i provvedimenti impugnati con i quali è stata disposta l'esclusione dalla graduatoria finali delle ricorrenti, illegittimi per i motivi sopra esposti, e disporre l'inserimento delle stesse quanto meno con riserva; nel merito di dichiarare illegittimi i provvedimenti di esclusione impugnati e, per l'effetto, riconoscere i titoli professionali delle Dott.sse De Nicola e Fortunato e del Dott. Rossano Marco e, al contempo, ordinare all'amministrazione resistente di inserirle tra gli idonei/vincitori del concorso, stante l'assoluta illogicità ed illegittimità del decreto di esclusione e della mancata valutazione dei titoli professionali. Per l'effetto, dichiarare illegittima la graduatoria degli idonei vincitori impugnata, nella parte in cui non inserisce le Dott.sse De Nicola e Fortunato ed il Dott. Rossano Marco, per tutte le ragioni sopra esposte.

I possibili controinteressati sono i candidati risultanti dall'elenco definitivo non graduato emesso in data 01.07.2022 dall'USR Puglia per la Regione Campania classe di concorso A061:

Casaretti Giorgio;

Comune Giuseppe;

Crisci Valentina;

D'Errico Giovanni;

Desio Ciro;

Esposito Adinolfi Davide;

Mafferi Francesca;

Picciullo Valeria;

Postiglione Maria Chiara.

Oltre ai candidati elencati nella graduatoria definitiva di merito relativa al concorso ex D.D. 499/2020 pubblicata in data 01/07/2022 classe di concorso A061:

Accardo Marta;

Cammisa Carmela;

La Gala Marco;

Bruno Monica;

Rossi Prudente Barbara;

Borrelli Vincenzo.

Si indicano i nominativi di entrambe le graduatorie avendo l'USR Puglia pubblicato due diverse tipologie di graduatorie per la medesima classe di concorso, A061.

Castrovillari, 18.05.2023

Avv. Domenico Lo Polito